

CONSULTAZIONE SUL BANDO VQR 2020-2024

Domanda/Application Id: 34298

1 DATI ANAGRAFICI

1.1 Dati anagrafici del referente designato dall' istituzione

Dati della registrazione utente/User registration data

Nome/Name

Ciro

Cognome/Surname

Borrelli

Genere/Gender

M

Data di nascita/Date of
birth

Cittadinanza Italiana/Italian
citizenship

Si/Yes

Codice fiscale/Italian tax code (if
available)

Stato di nascita/Country of
birth

Italia

Comune di nascita/Place of
birth

Recapiti telefonici e telematici

Telefono fisso/Phone number

0816909311

Telefono mobile/Mobile

3334796295

Indirizzo e-
mail/Email

ciro.borrelli@unior.it

1.2 Affiliazione dell'istituzione per la quale si procede alla compilazione

Istituzione

Ateneo italiano

Specificare

l'università

Università degli Studi di NAPOLI "L'Orientale"

2 OSSERVAZIONI RELATIVE ALL'ARTICOLO 1 DEL BANDO VQR

[Link al bando](#)

Ogni campo testuale può contenere fino a 2000 caratteri

Art. 1 - Disposizioni preliminari (nel suo complesso)

3 OSSERVAZIONI RELATIVE ALL'ARTICOLO 2 DEL BANDO VQR

[Link al bando](#)

Ogni campo testuale può contenere fino a 2000 caratteri

Art. 2 - Oggetto (nel suo complesso)

Art. 2, comma

1

Art. 2, comma

2

Art. 2, comma

3

Dall'attuale testo sembrerebbe che il profilo di valutazione relativo all'entità dei progetti internazionali di natura competitiva sia valutato dalla VQR solo a livello di "Istituzioni" e non a livello di sottostrutture (Dipartimenti). Se questa interpretazione è corretta sarebbe utile avere una più chiara esplicitazione di tale punto sia a livello del presente articolo, sia nell'art 12 comma 1 punto e), dove dovrebbe essere esplicitato che il profilo di qualità sarà espresso a livello di istituzione nella sua declinazione rispetto alle aree VQR (in coerenza con l'art 10 comma 3).

4 OSSERVAZIONI RELATIVE ALL'ARTICOLO 3 DEL BANDO VQR

[Link al bando](#)

Ogni campo testuale può contenere fino a 2000 caratteri

Art. 3 - Struttura della VQR e dei GEV (nel suo complesso)

Art. 3, comma

1

Art. 3, comma

2

Art. 3, comma

3

Art. 3 - comma

4

Art. 3, comma 5

Art. 3, comma 6

Art. 3, comma 7

lett. a) - chiarire cosa si intende per 'referente' di un ufficio.

Art. 3, comma

8

Art. 3, comma 9

Art. 3, comma 10

Art. 3 - comma

11

Art. 3, comma 12

Art. 3, comma 13

Art. 3, comma

14

Art. 3, comma

15

Art. 3, comma 16

Art. 3, comma

17

Art. 3, comma 18

Art. 3, comma 19

Art. 3, comma 20

Art. 3, comma 21

Art. 3, comma 22

5 OSSERVAZIONI RELATIVE ALL'ARTICOLO 4 DEL BANDO VQR

[Link al bando](#)

Ogni campo testuale può contenere fino a 2000 caratteri

Art. 4 - I ricercatori (nel suo
complesso)

Art. 4, comma

1

Art. 4, comma

2

Art. 4, comma

3

Art. 4 - comma 4

Art. 4, comma

5

Art. 4, comma

6

6 OSSERVAZIONI RELATIVE ALL'ARTICOLO 5 DEL BANDO VQR

[Link al bando](#)

Ogni campo testuale può contenere fino a 2000 caratteri

Art. 5 - I prodotti della ricerca (nel suo complesso)

Art. 5, comma

1

Art. 5, comma

2

Art. 5, comma

3

Art. 5 - comma 4

Art. 5, comma

5

lett. a e b - chiarire se l'eventuale arrotondamento si applica a livello dipartimentale o di istituzione

Art. 5, comma

6

1) Con riferimento al profilo di qualità relativo ai dottori di ricerca e considerando che per i dottori di ricerca “esterni” si chiede un solo prodotto in più, andrebbe esplicitato se l'Istituzione che ha formato il Dottore di ricerca in valutazione VQR riceva, ai fini del profilo della popolazione dei dottori, la valutazione “media” ottenuta da tutti i prodotti presentati dal docente oppure quale sia il meccanismo di calcolo.

2) Con riferimento al profilo di qualità relativo ai dottori di ricerca andrebbe esplicitato se sia possibile conferire il medesimo prodotto di ricerca di cui potenzialmente possono essere coautori più dottori di ricerca afferenti ad istituzioni differenti da quelle in valutazione.

3) Con riferimento al profilo di qualità relativo ai dottori di ricerca, si osserva che non è chiaro come si possa stabilire con certezza se un'impresa svolge “attività di Ricerca e Sviluppo” e quindi se questa sia realmente un'informazione acquisibile dalle Istituzioni e valutabile da GEV/ANVUR. Forse sarebbe più semplice evitare di porre vincoli e valutare solo in base all'elenco dei dottori e ad eventuali pubblicazioni disponibili.

4) Sarebbe utile che il testo specificasse come sarà normalizzata la valutazione ottenuta dai prodotti forniti dall'istituzione per i dottori in servizio presso istituzioni “altre”: a) rispetto al numero di dottori teorici attesi (=> tot numero dottori 2017-2023-numero dottori in servizio presso ateneo-numero dottori in servizio presso altre istituzioni partecipanti alla VQR)? Oppure rispetto al numero di prodotti consegnati.

5) chiarire come ci si deve comportare nel caso di dottorati che coinvolgono più istituzioni (si presenta un unico prodotto per tutte le istituzioni coinvolte? Chi decide l'inserimento? Se invece ogni istituzione coinvolta potesse scegliere autonomamente il prodotto da attribuire al dottore, un dottorato consorziato peserebbe molto di più di un dottorato mono-ateneo).

Art. 5, comma

7

1) Si prevede come motivi di esonero dalla presentazione dei prodotti solo congedi per genitorialità o per comprovati motivi di salute o grave disabilità. C'è perlomeno un'altra motivazione che non dipende dalla volontà di ciascuna Istituzione ovvero l'aspettativa dovuta a incarichi istituzionali di alto profilo (incarico di ministro, alti magistrati, etc.) per i quali dovrebbe quindi essere prevista analoga esenzione.

2) vedi osservazioni e commenti all'art. 6 comma 8 (scarsa rilevanza)

Art. 5, comma

8

Art. 5, comma

9

Art. 5, comma

10

7 OSSERVAZIONI RELATIVE ALL'ARTICOLO 6 DEL BANDO VQR

[Link al bando](#)

Ogni campo testuale può contenere fino a 2000 caratteri

Art. 6 - Conferimento dei prodotti della ricerca (nel suo complesso)

Art. 6, comma

1

Art. 3, comma

2

Art. 6, comma

3

Art. 3 - comma

4

Art. 6, comma 5

1) chiarire modalità ed effetti del sorteggio

2) nel caso in cui il prodotto conferito alla VQR sia presentato da un numero di istituzioni superiore al massimo previsto, Anvur procederà ad effettuare un sorteggio per attribuire tale prodotto solo a 5 oppure 30 (in base al precedente comma 4) Istituzioni. Solo alle restanti Istituzioni non sorteggiate per l'attribuzione del prodotto verrà richiesto e valutato un prodotto sostitutivo aggiuntivo. In questo modo, la dimensione di una Istituzione, calcolata in base al numero dei prodotti effettivamente conferiti all'Anvur, non verrebbe alterata in caso di eventuale presentazione dello stesso prodotto da un numero di Istituzioni superiore al massimo previsto.

3) Rispetto alla previsione di sorteggio nel caso in cui il prodotto conferito alla VQR sia presentato da un numero di Istituzioni superiore al massimo previsto, non è esplicitato e quindi non risulta chiaro come questo (nuovo) meccanismo funzioni: si procederà ad assegnarlo al numero di Istituzioni sorteggiate, lasciando scoperte le altre? Insomma sarebbe bene una maggiore chiarezza su un punto così delicato.

Art. 6, comma 6

1) nel caso in cui il prodotto conferito alla VQR sia presentato da un numero di istituzioni superiore al massimo previsto, Anvur procederà ad effettuare un sorteggio per attribuire tale prodotto solo a 5 oppure 30 (in base al precedente comma 4) Istituzioni. Solo alle restanti Istituzioni non sorteggiate per l'attribuzione del prodotto verrà richiesto e valutato un prodotto sostitutivo aggiuntivo. In questo modo, la dimensione di una Istituzione, calcolata in base al numero dei prodotti effettivamente conferiti all'Anvur, non verrebbe alterata in caso di eventuale presentazione dello stesso prodotto da un numero di Istituzioni superiore al massimo previsto.

2) Stante il sorteggio previsto al comma precedente andrebbe chiarito se il prodotto aggiuntivo venga comunque richiesto anche alle università che non saranno sorteggiate.

Art. 6, comma 7

Art. 6, comma

8

1) chiarire come sarà calcolato il numero di prodotti mancanti

2) non è comprensibile il giudizio di "Scarsa rilevanza" attribuito anche nel caso di mancato conferimento dei prodotti di cui all'articolo 5 comma 7: tale comma, infatti, contempla esonero in caso di giustificato e legittimo impedimento per un ricercatore che non conferisce prodotti. Si suggerisce di eliminare/chiarire il riferimento all'art. 5 comma 7

Art. 6, comma 9

la conoscenza a luglio 2024 dei dati da associare ad ogni prodotto non permette di valutare ora le ricadute sui tempi della selezione dei prodotti, tempi per altro molto ridotti come da cronoprogramma

8 OSSERVAZIONI RELATIVE ALL'ARTICOLO 7 DEL BANDO VQR

[Link al bando](#)

Ogni campo testuale può contenere fino a 2000 caratteri

Art. 7 - Valutazione dei prodotti (nel suo complesso)

Art. 7, comma

1

- 1) chiarire la data di pubblicazione del documento definito dall'ANVUR "Modalità di Valutazione".
- 2) La pubblicazione di un documento ANVUR "Modalità di valutazione", che appare piuttosto importante, non sembra aver riscontro nel cronoprogramma di cui all'articolo 13.
- 3) È capitato, non di rado, che prodotti di alta qualità, pubblicati in riviste internazionali con double blind peer review fatte da studiosi molto competenti, abbiano ricevuto valutazioni discutibili da parte di GEV o valutatori esterni. Questo può accadere quando si tratta di studi di nicchia per i quali in Italia non c'è che un unico esperto (l'autore del prodotto). Si suggerisce che per prodotti con ottima collocazione editoriale (articoli di fascia A, case editrici di comprovata serietà ecc.) ci sia un punteggio minimo di default in partenza. Questo potrebbe essere indicato nelle indicazioni ai valutatori (interni ed esterni).

Art. 7, comma

2

- 1) chiarire il significato dell'inciso "non integrati in un singolo codice di lettura"
- 2) scelta dei revisori esterni, fatta come ? vale la parità di genere ?
- 3) Si fa riferimento all'uso nell'informed review e laddove possibile, all'uso di indici citazionali, tuttavia nel cronoprogramma (art. 13, comma 1, lett. p) si prevede che la selezione debba avvenire nei primi mesi del 2025, quando, presumibilmente, non saranno disponibili ancora indici o dati per il 2024 e probabilmente non ci saranno ancora dati completamente stabili nemmeno per il 2023, sembra quindi che si possa ipotizzare un doppio binario nelle aree bibliometriche con un'informed review reale per i prodotti dei primi 3 anni e una peer review per i prodotti degli ultimi 2 anni.

Art. 7, comma

3

scelta dei revisori esterni, fatta come ? vale la parità di genere ?

Art. 7 - comma 4

Art. 7, comma

5

Con l'aumento del costo della vita, lasciare il compenso a 30 euro lordi è vergognoso e degradante. Per valutare una monografia può essere necessario molto tempo e se si divide 30 per ad esempio 5 ore, vuol dire che si viene pagati 6 euro lordi l'ora, meno di un aiuto domestico. Questo spingerà molti revisori esterni a rifiutare o a fare valutazioni sbrigative e non accurate. Si suggerisce un compenso di almeno 100 euro lorde a prodotto.

Art. 7, comma

6

Art. 7, comma

7

scelta dei revisori esterni, fatta come ? vale la parità di genere ?

Art. 7, comma

8

- lett b)

1) chiarire il significato dell'inciso "ove applicabile".

2) pare prematuro in prossimità della chiusura del quinquennio di osservazione introdurre come elemento di valutazione "l'accesso in modalità aperta ai dati utilizzati" quando finora tale prassi non è stata richiesta in maniera vincolante e non è praticata su vasta scala.

- lett c)

1) chiarire effetto indicazione "impatto .. nel medio-lungo periodo"

Art. 7, comma

9

1) chiarire il motivo per cui nelle categorie di giudizio categorie sia sparito l'inciso "ove applicabile" per le caratteristiche "la riproducibilità dei risultati, la trasparenza rispetto a metodi e procedure adottate e l'accesso in modalità aperta ai dati utilizzati..".

2) lett. a)b)c)d)e) - chiarire cosa si intende per "accessibilità". Se si intende l'accesso aperto al fulltext prodotto e non solo la sua rintracciabilità, l'impatto organizzativo per le istituzioni potrebbe essere considerevole e i tempi previsti per la selezione potrebbero risultare inadeguati

3) lett. a) e b) - i valori "Eccezionale" ed Eccellente della scala di valutazione non sottendono un graduale passaggio rispetto al valore intermedio "Soddisfacente". Si chiede di considerare una opportuna revisione in Eccellente-Ottimo-Soddisfacente-Sufficiente-Scarso

4) Per definire i "giudizi di qualità" dei prodotti sono stati definiti due nuovi criteri "[...] accessibilità, riproducibilità dei risultati", se per "accessibilità" si intende l'accessibilità dei dataset, come parrebbe ragionevole pensare, forse una formulazione più chiara potrebbe essere "[...] accessibilità e riproducibilità dei risultati"; diversamente, se si intendesse l'accessibilità della pubblicazione, non è chiaro come questa caratteristica, che appare poter essere solo "Sì/No", potrebbe essere graduata in giudizi di qualità.

5) - lett. c) - Soddisfacente posto tra eccellente e sufficiente sembra un po' poco, suona come Discreto. Si suggerisce di sostituire con Buono

Art. 7, comma

10

Art. 7 - comma 11

Art. 7, comma

12

Art. 7, comma

13

9 OSSERVAZIONI RELATIVE ALL'ARTICOLO 8 DEL BANDO VQR

[Link al bando](#)

Ogni campo testuale può contenere fino a 2000 caratteri

Art. 8 - Accesso Aperto (Open

Access)

Art. 8, comma

1

1) occorrerebbe contemplare tra i casi previsti la possibilità che l'editore non dichiari una policy esplicita in relazione all'open access (può capitare soprattutto nelle humanities o social sciences che piccoli editori non dichiarino la policy) e ciò non dovrebbe penalizzare l'Ateneo.

2) non è chiaro se sarà possibile da parte dell'Istituzione correggere il dato relativo all'Open Access anche dopo il conferimento (o la valutazione), come successo nello scorso esercizio.

Art. 8, comma

2

Art. 8, comma

3

1) andrebbe considerato cosa debba avvenire in caso di mancata rintracciabilità del prodotto da parte del GEV, magari solo per un errore materiale nel codice inserito (viene interpellata l'Istituzione come nel caso di un pdf non funzionante oppure viene direttamente escluso il prodotto?)

2) Ai GEV sembra affidata la responsabilità solo di verificare la rintracciabilità del prodotto in base al codice fornito, mentre non è definito chi debba occuparsi di verificare la modalità "aperta" del prodotto e quali conseguenze possa portare un problema rilevato in merito agli aspetti "open access". La verifica di questi aspetti in sede di conferimento potrebbe essere estremamente onerosa, mentre sarebbe molto opportuno consentire agli Atenei, come già avvenuto nella VQR precedente, di poter correggere questo tipo di informazioni in un periodo successivo alla valutazione del prodotto.

Art. 8 - comma

4

mentre l'applicazione dei principi FAIR ai dati è prassi consolidata, la generalizzazione alle pubblicazioni pone qualche perplessità. Ad esempio, la disponibilità delle pubblicazioni in formato non proprietario non è scontata nel contesto della produzione editoriale (il pdf non è un formato proprietario).

Art. 8, comma 5

10 OSSERVAZIONI RELATIVE ALL'ARTICOLO 9 DEL BANDO VQR

[Link al bando](#)

Ogni campo testuale può contenere fino a 2000 caratteri

Art. 9 - Valorizzazione delle conoscenze (Terza Missione/Impatto Sociale) (nel suo complesso)

Art. 9, comma

1

Art. 9, comma

2

Art. 9, comma

3

III . tematica relativa al public engagement e valorizzazione delle conoscenze - si chiede di precisare se uno stesso "brevetto", eventualmente presentato quale "prodotto della ricerca" nella sez tematica I, può essere presentato anche per il profilo di qualità delle attività di valorizzazione delle conoscenze.

Art. 9 - comma 4

Art. 9, comma 5

Art. 9, comma 6

11 OSSERVAZIONI RELATIVE ALL'ARTICOLO 10 DEL BANDO VQR

[Link al bando](#)

Ogni campo testuale può contenere fino a 2000 caratteri

Art. 10 - I progetti competitivi internazionali (nel suo complesso)

Art. 10, comma

1

1) Si chiede di definire e chiarire bene le caratteristiche delle informazioni richieste, soprattutto al fine di evitare interpretazioni diverse da parte delle Istituzioni (Ad esempio: cassa/competenza; importo totale o riferito solo al periodo 2020-2024)

2) il PRIN non vale ? nessuna valutazione ma solo quanti e per quale ammontare ? cosa significa "contributo assegnato all'istituzione" ? il gran totale o sottratte le quote che vanno riversate ai vari partner ?

Art. 10, comma

2

lett. a) - È fondamentale che sia definita con grande precisione cosa significa contabilmente la “dimensione finanziaria” perché nella precedente esperienza della SUA-RD l’inserimento con differenti “filosofie” da parte degli Atenei, di dati contabili sui progetti competitivi aveva causato la non comparabilità dei dati, anche per la presenza di Atenei outlier che avevano attuato filosofie completamente diverse dagli altri.

Art. 10, comma

3

12 OSSERVAZIONI RELATIVE ALL'ARTICOLO 11 DEL BANDO VQR

[Link al bando](#)

Ogni campo testuale può contenere fino a 2000 caratteri

Art. 11 - Le infrastrutture (nel suo complesso)

Art. 11, comma

1

Art. 11, comma

2

Art. 11, comma

3

Art. 11 - comma 4

Art. 11, comma 5

Art. 11, comma 6

Art. 11, comma 7

13 OSSERVAZIONI RELATIVE ALL'ARTICOLO 12 DEL BANDO VQR

Ogni campo testuale può contenere fino a 2000 caratteri

Art. 12 - I risultati della VQR 2020 – 2024 (nel suo complesso)

lett. c) Espungere “possono essere integrati” per i seguenti motivi:

1. genera per le Istituzioni una situazione discriminatoria perché dipendente dal reperimento del tutto fortuito di tali prodotti.
2. tali ricercatori, infatti, non hanno più alcuna relazione con il sistema universitario italiano e, quand’anche contattabili, potrebbero non avere alcun interesse a fornire dati utili a questo scopo. Significativa discriminazione riguarda, inoltre, il calcolo delle dimensioni delle strutture valutate, basato sul numero complessivo effettivo dei prodotti conferiti dai soggetti (DM 01.08.2023)
3. si chiede conferma che il profilo di qualità relativo ai “Progetti competitivi internazionali” è valutato in base al tasso di successo di tali progetti (rapporto progetti presentati/progetti finanziati). In caso affermativo, si evidenzia l'impossibilità, per alcune tipologie di progetti, a recuperare tali dati in modo completo

14 OSSERVAZIONI RELATIVE ALL'ARTICOLO 13 DEL BANDO VQR

Ogni campo testuale può contenere fino a 2000 caratteri

Art. 13 - Cronoprogramma VQR 2015 – 2019 (nel suo complesso)

- 1) Inoltre per il punto alla lettera o) il periodo temporale è completamente sovrapposto alla certificazione dei ricercatori da parte dell'Istituzione. Si tratta di un'informazione che potrà essere dedotta solo una volta nota la popolazione oggetto di VQR e pertanto dopo la scadenza del 31 dicembre 2024, e quindi a gennaio 2025
- 2) La pubblicazione dei documenti sulle modalità di conferimento dei prodotti, dei casi studio e dei progetti competitivi ha come scadenza il 1° luglio 2024 (punto j). Qualora le novità introdotte rispetto all'esercizio precedente (v. criteri di valutazione art. 7 commi 8 e 9) siano significative, l'impatto organizzativo per le istituzioni potrebbe essere considerevole e i tempi previsti per la selezione potrebbero risultare inadeguati, in particolare per gli atenei (7 gennaio - 28 febbraio 2025) e in alcuni casi si sovrapporrà alle attività collegate alle visite di accreditamento. Si suggerisce di prevedere una finestra temporale più ampia per le attività ai punti p), q), r), s)
- 3) Si segnala che questo articolo sul Cronoprogramma non riporta quando verrà pubblicato da ANVUR il documento “Modalità di valutazione” citato nell'Art.7 comma 1 che pare essere un momento molto importante del processo valutativo.
- 4) - comma 1, punto o) - Si segnala che non è possibile svolgere il punto o), relativo alla verifica dei dottori di ricerca che sono in servizio presso istituti accreditati in VQR, in contemporanea rispetto ai punti precedenti m) e n), come previsto dal cronoprogramma, perché è solo dopo la scadenza di m) e n) che si hanno i dati disponibili per effettuare o). In questo senso i tempi vanno rivisti perché non è pensabile che in quel periodo di festa 31.12.2024->07.01.2025 ANVUR/MUR siano in grado di dire agli Atenei quali Dottori sono già in VQR e quali no e che gli Atenei siano in grado di attivarsi per trovare i Dottori non in VQR per il conferimento del prodotto aggiuntivo consentito. Non è nemmeno chiaro chi debba
- 5) - comma 1, punto p) - Qualora fosse confermato il conferimento dei prodotti tra gennaio e febbraio 2025 è da nota che i dati bibliometrici sul 2024 non sarebbero disponibili, mentre i dati 2023 probabilmente non sarebbero ancora completamente affidabili, il che significherebbe che la possibilità di informed review si limiterebbe ai primi 3 anni dei prodotti di area bibliometrica